

# COMUNE DI PORTO VIRO

(Provincia di Rovigo)

## REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO DERIVANTE DALLE FORME DI GIOCO LECITO



APPROVATO E ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

CON DELIBERAZIONE N. 51 del 20.12.23

## INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale da gioco e sale scommesse

Art. 4 - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

Art. 5 - Orari di esercizio delle attività

Art. 6 - Caratteristiche, sorvegliabilità ed ispezionabilità dei locali adibiti a sale giochi

Art. 7 - Modalità di esercizio dell'attività

Art. 8 - Misure di contenimento del fenomeno

Art. 9 - Divieti

Art. 10 - Sanzioni

Art. 11 - Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

Art. 12 - Norme Transitorie

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., di seguito TULPS;
- Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- DPR n. 616 del 24 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010, che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;
- Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS in esercizi commerciali ed altri;
- Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla

legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha assorbito il Decreto Direttoriale 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici;

- Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012, in particolare art. 7, recante "Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare il "Disturbo da Gioco d'Azzardo", e per l'attività sportiva non agonistica";
- Legge n. 189 dell'8 novembre 2012 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;
- Legge regionale 27 aprile 2015 n. 6, art. 20, recante "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)";
- Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi 918-848, legge di stabilità;
- Legge regionale 10 settembre 2019 n. 38 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico";
- Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2006 del 30 dicembre 2019 "Adozione del provvedimento di cui all'art. 9 della L.R. 38/2019 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico";
- Decreto Ministeriale 20 dicembre 2019, n. 181 "Regolamento recante le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo "No Slot".
- Atto Camera 1038-B del 04 agosto 2023 "Delega al Governo per la riforma fiscale".

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, in materia.

## **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento detta le regole di svolgimento delle attività di gioco lecito, previste ed autorizzate ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, nonché dalla legge regionale Veneto n. 38/2019 e dalla D.G.R. 2006/2019.

2. Sono oggetto del presente Regolamento le attività di gioco lecito, effettuate nelle apologie di esercizi indicate nel Decreto Direttoriale Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 30011 del 27/4/2011, articolo 3, il cui esercizio avvenga anche sulla base di specifica concessione rilasciata dall'amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS), e che prevedano vincite in denaro:

- attività di gioco utilizzando apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento, prevista e disciplinata dall'art. **110 comma 6 lettera a) e b)** TULPS R.D. n. 773/1931, sia in pubblici esercizi che in altri esercizi o aree aperte al pubblico, o in sale da gioco, sale scommesse e/o ambienti dedicati al gioco;
- attività di gioco esercitato mediante apparecchi tra loro collegati in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, comunicante costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
- attività di scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi.

3. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento tutti i giochi che non sono ricompresi nell'articolo precedente ovvero:

- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento di abilità sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio bigliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) a condizione che gli stessi non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
- il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola);
- i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio;

- attività di gioco esercitato mediante lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo;
- gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie (c.7 dell'art. 110 del TULPS).

## **Art. 2 - Finalità**

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza ed il decoro urbano, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.
2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si uniformano ai seguenti principi:
  - a. tutela dei minori;
  - b. tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
    - I. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
    - II. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di limitare i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
  - c. tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano, della salute e della quiete della collettività, limitatamente a quanto di competenza degli Enti Locali, fatte salve le prioritarie attribuzioni statali in materia.
3. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:
  - a. rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
  - b. alla prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.7;
  - c. a questioni di igiene e sicurezza pubblica.
4. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

## **Art. 3 - Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale da gioco e sale scommesse**

1. L'apertura di sale da gioco di cui all'articolo 86 del TULPS ed ambienti dedicati al gioco effettuato mediante apparecchi e congegni meccanici, semiautomatici ed elettronici finalizzati al trattenimento e riconducibili alla definizione dell'articolo 110 del TULPS R.D. n. 773/1931 sono soggette a autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale ai sensi e per gli effetti del TULPS medesimo.
2. Alla medesima autorizzazione è soggetto l'aumento del numero di apparecchi, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie complessiva destinata al gioco, ed ogni modifica societaria relativa all'individuazione dell'esercente.
3. L'apertura di sale scommesse di cui all'articolo 88 del TULPS nonché l'installazione in ambienti dedicati al gioco di apparecchi e congegni meccanici, semiautomatici ed elettronici finalizzati al trattenimento e riconducibili alla definizione dell'articolo 110 comma 6 lettera b) del TULPS R.D. n. 773/1931 (VLT) sono soggette a autorizzazione rilasciata dalla Questura ai sensi e per gli effetti del TULPS medesimo.

4. L'apertura ed il trasferimento di sede delle sale da gioco dell'art. 86 TULPS di cui al primo comma, delle sale scommesse dell'art. 88 TULPS di cui al terzo comma, nonché l'installazione di apparecchi e congegni meccanici, semiautomatici ed elettronici finalizzati al trattenimento e riconducibili alla definizione dell'articolo 110 comma 6 lettere a) e b) del TULPS, sono soggette prima del rilascio della autorizzazione da parte dell'autorità competente, alla verifica della **distanza di mt. 400 da luoghi sensibili** nel rispetto di quanto previsto dalla Legge regionale 10 settembre 2019 n. 38 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico"

5. Il subingresso in attività esistente è ammesso alla condizione che l'esercente subentrante alleggi all'istanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 attestante che:

- le apparecchiature da gioco (indicarne in numero) sono le stesse del precedente esercente e che nell'esercizio non sono state installate nuove apparecchiature;
- gli apparecchi non sono mai stati scollegati dalla rete telematica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- il nuovo contratto è stato stipulato con lo stesso Gestore (ossia il noleggiatore di Slot che la legge regionale chiama il concessionario per l'utilizzo degli strumenti) o, in caso di più Gestori, con gli stessi Gestori dell'Esercente a cui si subentra;
- qualora il Gestore (ossia il noleggiatore di Slot che la legge regionale chiama il concessionario per l'utilizzo degli apparecchi) abbia stipulato formalmente un nuovo contratto con la ditta subentrante, al solo fine di inserire i dati del nuovo Esercente e di perfezionarlo con firma e data, dichiarazione che non sono state mutate le condizioni pattuite dal vecchio titolare, compresa la durata del contratto.

#### **Art. 4 - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco**

1. Così come stabilito dalla Legge regionale 10 settembre 2019 n. 38 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico" è **vietata la collocazione/nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito c. 6 dell'art. 110 del TULPS in qualunque esercizio aperto al pubblico che si trovi a una distanza inferiore a 400 metri** (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 400 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale), da luoghi sensibili;

2. Sono definiti **luoghi "sensibili"** ai sensi del comma 1 del presente articolo:

- a. servizi per la prima infanzia;
- b. istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- c. centri di formazione per giovani e adulti;
- d. luoghi di culto;
- e. impianti sportivi;
- f. ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
- g. residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per adulti;
- h. istituti di credito e sportelli bancomat;
- i. esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati;
- j. stazioni ferroviarie e di autocorriere.

3. Non è considerata nuova collocazione di apparecchi di cui ai commi 6 dell'art. 110 TULPS, la sostituzione degli stessi.

4. I giochi di cui ai commi 6 del citato art. 110 TULPS, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

5. Ai fini della gestione dell'attività di sala giochi e l'installazione di giochi leciti, i locali devono essere conformi:

- a. alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
- b. alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

- c. alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d. ai regolamenti locali di Polizia;
- e. alla normativa urbanistica edilizia vigente sulla destinazione d'uso e alle disposizioni di pianificazione urbanistica e territoriale di cui alla L.R. 38/2019.

**6.** I servizi igienici devono essere almeno 2 (di cui uno riservato per gli addetti ed uno per il pubblico accessibile ai disabili); superando i mq. 50,00 i servizi per il pubblico devono essere divisi per maschi e femmine, garantendo l'accessibilità ai disabili.

**7.** Sulle pareti dei locali dovranno essere installati degli orologi e tutti i locali dovranno garantire la massima luminosità.

**8.** Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5 agosto 1994, n. 534;

**9.** Per nuova collocazione/installazione s'intende la prima installazione di apparecchi da gioco, oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente. Sono equiparati alla nuova collocazione/installazione l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

**10.** È fatto divieto all'interno di circoli privati ed associazioni di qualunque natura e finalità, di installare e far funzionare apparecchi e congegni meccanici, semiautomatici ed elettronici finalizzati al trattenimento e riconducibili alla definizione dell'articolo 110 comma 6 lettere a) e b) del TULPS. L'eventuale violazione del divieto da parte di un'associazione o circolo comporterà l'automatico diniego, da parte dell'amministrazione comunale, dell'eventuale patrocinio richiesto dall'associazione o circolo stesso per future manifestazioni o eventi di qualunque genere, nonché il diniego di eventuale occupazione di suolo pubblico per qualunque genere di attività.

## **Art. 5 - Orari di esercizio delle attività**

**1.** Ai fini della prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico, si dovrà osservare "l'interruzione del gioco" e pertanto **nelle sale giochi autorizzate ex art. 86 ed ex art. 88 del TULPS e negli altri esercizi in cui sono installati apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS**, gli stessi dovranno essere spenti e disattivati obbligatoriamente durante le seguenti fasce orarie:

- dalle ore **07.00** alle ore **09.00**
- dalle ore **13.00** alle ore **15.00**
- dalle ore **18.00** alle ore **20.00**

**2.** Gli orari delle sale giochi autorizzate ex art. 86 ed ex art. 88 del TULPS, dovranno rispettare il limite massimo giornaliero di **13 ore comprese tra le 9.00 e le ore 02.00** dopo la mezzanotte di tutti i giorni, compresi i festivi. Al di fuori di tali fasce orarie gli apparecchi devono essere spenti e disattivati. Inoltre devono essere rispettate le fasce obbligatorie di interruzione del gioco di cui al comma 1

## **Art. 6 - Caratteristiche, sorvegliabilità ed ispezionabilità dei locali adibiti a sale giochi**

**1.** I titoli autorizzativi per esercitare un'attività di sala giochi possono essere negati o revocati qualora i locali in cui si esercita l'attività non si prestano ad essere convenientemente sorvegliati ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di attuazione del TULPS (R.D. N° 635 del 6/05/1940);

**2.** I locali destinati a sala giochi devono essere ubicati al piano terreno (non è ammesso l'utilizzo di locali interrati, semi interrati od ai piani superiori del piano terra);

**3.** I locali destinati a sala giochi devono avere accesso diretto all'area pubblica e/o alla pubblica via, devono essere visibili dalla pubblica via e gli ingressi e le uscite devono essere immediatamente raggiungibili;

**4.** Ai fini della sorvegliabilità dei locali di sala giochi si applicano le disposizioni di cui al D.M. N° 564/1992 e ss.mm.ii.

## **Art. 7 - Modalità di esercizio dell'attività**

**1.** Fermo restando i divieti di cui al successivo articolo 9, l'attività oggetto del presente Regolamento è svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- A.** è obbligo esporre all'interno del locale i titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività di gioco;

**B.** è obbligo apporre formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro ai sensi dell'articolo 9- bis del D. L. 12 luglio 2018, n. 87, come modificato dalla Legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi da gioco, nonché nelle aree e nei locali dove questi vengono installati;

**C.** è obbligo esporre all'interno del locale ove sono installati e fatti funzionare gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 e 7 nonché nelle sale scommesse ed ambienti dedicati al gioco, la tabella dei giochi proibiti;

**D.** è fatto obbligo esporre in modo chiaro e ben visibile le indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco, le probabilità di vincita e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;

**E.** l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori mediante cartelli chiaramente leggibili.

**2.** Dal 1° gennaio 2020, come previsto dall'articolo 9 - quater del D. L. 12 luglio 2018, n. 87, come modificato dalla Legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, l'accesso agli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 e 7 deve essere consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori.

## **Art. 8 - Misure di contenimento del fenomeno**

**1.** Laddove installati videogiochi dell'art 110 comma 6 lettere a) e b) del TULPS è vietata l'installazione di insegne luminose a luce continua o intermittente all'interno dei locali che siano visibili all'esterno degli stessi, o all'esterno degli esercizi aperti al pubblico e delle aree, che richiamino in qualunque modo o forma l'attività di gioco effettuata all'interno dei medesimi.

**2.** In prossimità di ciascuna sala da gioco o sala scommesse, per assicurare un efficace controllo e prevenzione di fenomeni che mettano in pericolo la sicurezza urbana, l'amministrazione valuterà l'opportunità di installare telecamere di sorveglianza le cui riprese saranno trattate nel rispetto della privacy e di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2013 e dal Regolamento UE 2016/679.

## **Art. 9 - Divieti**

**1.** È fatto divieto di ingresso ai minori di anni diciotto nei seguenti esercizi ed aree:

**a.** nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro che si trovino interne alle sale bingo;

**b.** nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videotermini di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) e b) del TULPS R.D. n.773/1931;

**c.** nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi;

**d.** nelle aree dei pubblici esercizi ove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in numero superiore a tre.

**2.** Fermo restando gli obblighi dell'articolo 7 comma 5 del D.L. n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 di indicare formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, ai sensi dell'articolo 9 del D. L. 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito dalla Legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro ed è fatto divieto a qualunque esercizio aperto al pubblico di mostrare e trasmettere con qualunque messaggio pubblicitario la vincita avvenuta.

**3.** Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincite in denaro, è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi esercizio aperto al pubblico di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità nazionali, per ottenere vincite in denaro.

**4.** Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, comma 6 del R.D. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dell'esterno

## **Art. 10 - Sanzioni**

1. L'Amministrazione comunale esercita, tramite la Polizia Locale, i controlli sul rispetto della normativa regionale e comunale nei locali in cui siano installati apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S..
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689
3. Ai sensi dell'art. 13 della citata Legge, gli organi di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria.
4. La violazione della normativa regionale sulle **distanze minime dai luoghi sensibili e sull'oscuramento delle vetrine** comporta la sanzione amministrativa prevista, **da € 2.000,00 A € 6.000,00** per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110, c. 6 del TULPS. È prevista inoltre la chiusura dell'apparecchio mediante sigilli, da rimuovere solo in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza.
5. il mancato rispetto delle **limitazioni all'orario** dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria **da € 500,00 a € 1.500,00** per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del R.D. 773/1931;
6. la violazione dei divieti di cui **all'articolo 9 della L.R. 38 del 2019** è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria **da € 2.000,00 a € 6.000,00**.
7. In caso di violazione dell'obbligo di **formazione ed aggiornamento** di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) della L.R. 38/2019, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 500,00 a € 1.500,00** per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e **da € 2.000,00 a € 6.000,00** per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse; oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune effettua una diffida ad adempiere alla formazione entro sessanta giorni, con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento.
8. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 7, il Comune dispone la chiusura temporanea mediante apposizione dei sigilli agli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.
9. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del Comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal Comune alla Regione entro il 30 giugno dell'esercizio successivo quello dell'introito della sanzione.
10. La violazione della prescrizione sulle modalità di **limitazione ai minori** dell'accesso agli apparecchi, attraverso la tessera sanitaria comporta la punizione con sanzione amministrativa pari a **€ 10.000,00** per ciascun apparecchio ai sensi dell'articolo 24 commi 21 e 22 del D.L. n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011. A tal fine il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro ha l'obbligo di identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
11. Per gravi violazioni delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi ed alle attività, le autorizzazioni possono essere sospese e, in caso di reiterazione, revocate, come previsto dall'art. 24 comma 21 del D.L. 98/2001.

## **Art. 11 - Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione**

1. Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento devono essere revocate se:

- il titolare (ossia l'imprenditore individuale o i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali prevista ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59;
- l'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art. 99 TULPS);
- le dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione ovvero di segnalazione certificata di inizio attività dovessero risultare, a seguito di accertamento, come non veritiere;
- il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Reg. di Esecuzione del TULPS;

- L'autorizzazione è revocata quando sopraggiungano e vengano a mancare circostanze che ne avrebbero imposto o consentito il diniego.
2. Le licenze di polizia, ai sensi dell'art. 10 del TULPS, possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in caso di abuso della persona autorizzata.
  3. Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 comma 9 del TULPS (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvista di titolo autorizzatorio) è titolare di licenza di cui all'art. 86 del TULPS o di titolo ai sensi della L.R. 50/2012, essi sono sospesi da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 24/11/1981 n. 689, sono revocate.
  4. Le autorizzazioni possono essere revocate, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzativo o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
  5. All'esercente è consentita la **sospensione dell'attività fino ad un anno previa comunicazione al Comune** in forma scritta. Il titolare è altresì tenuto a **comunicare la ripresa** dell'attività d'esercizio al termine del periodo di sospensione. Decorso tale termine si procede alla revoca dell'autorizzazione.

## **Art. 12 - Norme Transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno della sua pubblicazione, mentre le prescrizioni relative alla sola localizzazione e distanze, di cui all'art. 5 del presente regolamento, non si applicano agli esercizi già autorizzati e ai loro eventuali subingressi, salvo quanto diversamente verrà disposto per tali situazioni pregresse dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni, ovvero dalla Regione Veneto.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i provvedimenti comunali in materia, incompatibili con quanto disciplinato dal vigente regolamento, in particolare il regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 29.11.2004 e l'Ordinanza sindacale n. 52 del 21.07.2008.
4. I titolari di attività al cui interno sono installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 commi 6 del TULPS dovranno adeguarsi a quanto previsto nel presente Regolamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.
5. Quanto dettato dal presente Regolamento è da ritenersi decaduto ovvero applicabile solo per le parti compatibili, quando Autorità superiori all'Ente locale adottassero eventuali ulteriori disposizioni in materia.
6. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, le disposizioni del presente Regolamento hanno efficacia fino all'adozione di un ulteriore provvedimento in materia.